Repertorio n. 13 Raccolta n. 9

ATTO COSTITUTIVO DELLA

"Associazione San Giuseppe - Aosta"

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette ottobre duemiladodici

27 ottobre 2012

in Aosta, via Anfiteatro n. 4, presso il Convento delle Suore di San Giuseppe.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, notaio in Aosta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Aosta, sono presenti i signori:

= **Rita YOCCOZ**, nata a Pont Saint Martin (AO) il 14 aprile 1938, residente ad Aosta, via Anfiteatro n. 4, codice fiscale YCC RTI 38D54 G854P,

= **Carla DEBERNARDI**, nata ad Aosta il 4 dicembre 1956, residente a Nus (AO), via Fossà n. 10, codice fiscale DBR CRL 56T44 A326D,

= **Enrica BREDY**, nata ad Aosta il 2 agosto 1963, residente a Charvensod (AO), località Capoluogo n. 324/4, codice fiscale BRD NRC 63M42 A326M,

= **Vanda Silvana DANNA**, nata ad Aosta il 5 luglio 1948, residente ad Aosta, via Anfiteatro n. 4, codice fiscale DNN VDS 48L45 A326S,

= **Gabriella SAVIOZ**, nata ad Aosta il 19 novembre 1961, residente Charvensod (AO), località Capoluogo n. 26/1, codice fi-

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AOSTA
il 16/11/2012
al n. 4246
Serie 1T
Versati € ==

BASTRENTA MATHIAS FU OTTAVIO NOTAIO IN AOSTA

scale SVZ GRL 61S59 A326D,

= **Cristina JANNEL**, nata ad Aosta il 14 giugno 1962, residente ad Aosta, regione Pallin n. 16, codice fiscale JNN CST 62H54 A326D,

= **Michele DESAYMONET**, nato ad Aosta il 29 agosto 1970, residente ad Aosta, frazione Excenex n. 80, codice fiscale DSY MHL 70M29 A326P,

= **Sergio Pasquale ROSSI**, nato ad Aosta il 4 gennaio 1965, residente a Saint Vincent (AO), vicolo Nicolò G.B. Freppaz n. 1, codice fiscale RSS SGP 65A04 A326K,

= **Cesarina TOLLIO**, nata a Tezze sul Brenta (VI) il 30 agosto 1950, residente ad Aosta, via Anfiteatro n. 4, codice fiscale TLL CRN 50M70 L156S, e

= **Andrea POLLASTRELLI**, nato ad Aosta l'8 giugno 1973, residente a Sarre (AO), frazione Saint Maurice n. 202, codice fiscale PLL NDR 73H08 A326F.

Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

stipulano quanto segue:

1) È costituita dai signori **Rita YOCCOZ, Carla DEBERNARDI, Enrica BREDY, Vanda Silvana DANNA, Gabriella SAVIOZ, Cristina JANNEL, Michele DESAYMONET, Sergio Pasquale ROSSI, Cesarina TOLLIO** e **Andrea POLLASTRELLI** un'associazione, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della legge regionale 22 luglio 2005 n. 16, denominata:

"Associazione San Giuseppe - Aosta",

organizzazione di volontariato.

2) L'Associazione ha sede ad **Aosta, via Xavier de Maistre n. 23.**

3) L'Associazione persegue le proprie finalità senza scopo di lucro diretto e indiretto.

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, civile e culturale con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci.

L'Organizzazione opera negli ambiti:

- della promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità,
- dell'animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni,
- dell'educazione e formazione degli adulti,
- della cooperazione allo sviluppo,

con lo scopo di:

- tutelare la maternità e favorire la protezione del bambino sul territorio regionale e là dove opera la Congregazione delle Suore di San Giuseppe,
- formare professionalmente i giovani dei villaggi rurali,
- istruire e formare le giovani generazioni,
- alfabetizzare gli adulti,
- creare e sostenere strutture sanitarie.



Per il raggiungimento dei propri scopi, l'organizzazione intende svolgere le seguenti attività:

- sensibilizzare la popolazione con testimonianze dirette dei volontari,
- formare dei volontari,
- organizzare eventi di solidarietà,
- promuovere il sostegno a distanza di progetti.

L'Organizzazione di Volontariato opera in Italia nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e, per quello che riguarda le attività di sensibilizzazione e formazione nei paesi in via di sviluppo, prevalentemente in Madagascar, nell'Africa dell'Ovest e in Romania.

4) L'Associazione è regolata dai patti e dalle norme contenute in questo atto costitutivo e nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", dispensatamene la lettura dai Comparenti.

5) Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dai contributi e dalle altre entrate indicati all'art. 12 dell'allegato statuto.

6) L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri che vengono nominati, per i primi tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, in persona dei signori (sopra generalizzati):

- **Rita YOCCOZ**, quale Presidente,

- **Carla DEBERNARDI**, quale Vice Presidente,

- **Enrica BREDY**, quale Segretario,

- **Vanda Silvana DANNA**, quale Consigliere,

- **Gabriella SAVIOZ**, quale Consigliere,

- **Cristina JANNEL**, quale Consigliere,

- **Michele DESAYMONET**, quale Consigliere,

- **Sergio Pasquale ROSSI**, quale Consigliere, e

- **Andrea POLLASTRELLI**, quale Consigliere.

7) Quale Revisore dei Conti viene nominata, per i primi tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, la signora:

- **Dilva SEGATO**, nata ad Aosta il 17 maggio 1942, domiciliata ad Aosta, via Tornino n. 7.

8) La rappresentanza dell'Associazione è attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, al Vice Presidente e ai Consiglieri Delegati (questi ultimi nei limiti dei poteri dal Consiglio ad essi attribuiti), il tutto come meglio precisato all'art. 8 dell'allegato statuto.

9) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà un bilancio consuntivo.

10) Il Consiglio Direttivo stabilirà nella sua prima riunione l'importo della quota sociale annuale a carico degli associa-

ti.

11) Il Consiglio Direttivo curerà nel più breve tempo possibile l'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Il presente atto è, pertanto, esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

I Comparenti delegano, ai sensi dell'art. 51, 4° comma, l. not., le signore Rita YOCCOZ e Carla DEBERNARDI per effettuare le firme marginali del presente atto e dell'unito allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai Comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore sedici e quindici minuti.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completato a mano da me Notaio, per sei facciate intere e questa sin qui.

F.TO RITA YOCCOZ

F.TO CARLA DEBERNARDI

F.TO ENRICA BREDY

F.TO VANDA SILVANA DANNA

F.TO GABRIELLA SAVIOZ

F.TO CRISTINA JANNEL

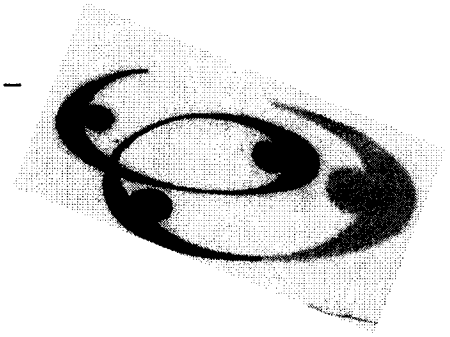
F.TO MICHELE DESAYMONET

F.TO SERGIO PASQUALE ROSSI

F.TO CESARINA TOLLIO

ALLEGATO "A" DEL N. 13/9 DI REPERTORIO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "SAN GIUSEPPE – AOSTA", organizzazione di volontariato



ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata:

"Associazione San Giuseppe – Aosta".

L'Organizzazione ha sede legale in via Xavier de Maistre 23, nel comune di Aosta.
Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
L'Organizzazione di Volontariato "Associazione San Giuseppe – Aosta" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16.

ART. 2
(Finalità e ambito di attuazione)

L'Organizzazione persegue le proprie finalità senza scopo di lucro diretto e indiretto.
La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, civile e culturale con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci.
L'Organizzazione opera negli ambiti:

- della promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità;
- dell'animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni,
- dell'educazione e formazione degli adulti,
- della cooperazione allo sviluppo,

con lo scopo di:

- tutelare la maternità e favorire la protezione del bambino sul territorio regionale e là dove opera la Congregazione delle Suore di San Giuseppe.
- formare professionalmente i giovani dei villaggi rurali,
- istruire e formare le giovani generazioni,
- alfabetizzare gli adulti,
- creare e sostenere strutture sanitarie.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'organizzazione intende svolgere le seguenti attività:

- sensibilizzare la popolazione con testimonianze dirette dei volontari,
- formare dei volontari,
- organizzare eventi di solidarietà,
- promuovere il sostegno a distanza di progetti.

L'Organizzazione di Volontariato opera in Italia nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e, per quello che riguarda le attività di sensibilizzazione e formazione nei paesi in via di sviluppo, prevalentemente in Madagascar, nell'Africa dell'Ovest e in Romania.

ART. 3
(Ammissione e perdita di qualifica di socio)

L'Associazione è costituita da:
- Soci fondatori,
- Soci ordinari,
- Simpatizzanti.

Sono soci tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.



L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Sono soci ordinari coloro che prestano servizio attivo nell'Organizzazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni: ogni socio può recedere dall'Organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari.

La perdita della qualifica di socio per dimissione e morosità è formalizzata dal Consiglio Direttivo; in tutti gli altri casi, l'esclusione è deliberata dall'Assemblea, ed è comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato a mezzo lettera raccomandata; avverso la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all'assemblea dei Soci per un riesame in contraddittorio delle motivazioni.
I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione stessa.

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti,
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione,
- controllare l'andamento dell'Organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Tutti i soci hanno uguali diritti di voto e di eleggibilità.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun caso neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
I soci dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Organizzazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo.

ART. 5
(Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente e il Vice-presidente,
- il Revisore dei conti.

Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite.

ART. 6
(Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione di bilanci preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 14, su convocazione del Presidente. Inoltre, l'Assemblea si riunisce su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.
L'Assemblea è convocata con avviso scritto inviato mediante raccomandata, lettera a mano, fax o posta elettronica a ciascun socio almeno 10 giorni prima, contenente la data e l'ora di convocazione, l'ordine del giorno e il luogo dell'Assemblea.
In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun socio.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per la modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'Organizzazione.
Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le decisioni sono palesi o a scrutinio segreto, se richiesto da almeno uno dei partecipanti con diritto di voto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).
L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo, il Presidente e il Vice-presidente previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito dall'art.7;
- l'elezione del Revisore dei conti;
- la determinazione dell'ammontare della quota sociale annuale.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione.
Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 7
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto almeno da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto esposto in sede e, ove lo si consideri necessario, comunicato anche per le vie brevi attraverso fax, e-mail, telefono, sms contenente l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima. Ai fini della validità della convocazione si ha riguardo dell'avviso in sede.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 6 mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvederà ad assegnare i posti resesi vacanti ai candidati non risultati eletti, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati; in difetto saranno nominati dal Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci alla sua prima riunione. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo;
- determinare le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente e il Vice-presidente;
- nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo,
- accogliere o respingere, motivandolo, le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

ART. 8
(Presidente e Vice-presidente)

Il Presidente e il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dall'organizzazione per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.
Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.
- sottoscrivere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'Organizzazione dove possono essere consultati dai soci.
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.
La rappresentanza dell'Organizzazione può anche essere attribuita dal Consiglio Direttivo a singoli suoi membri per determinati atti.

ART. 9
(Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'amministrazione dell'Organizzazione. E' preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'organizzazione. In particolare:
- redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne assicura la libera visione ai soci;
- amministra i fondi ed è responsabile della loro corretta gestione, secondo le direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo e sotto la vigilanza del Revisore dei Conti;
- cura la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 10
(Il Revisore dei conti)

Il Revisore dei conti:

- dura in carica un triennio ed è rieleggibile;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'organizzazione;
- verifica il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
- redige la relazione annuale al rendiconto consuntivo e la presenta all'Assemblea.

ART. 12
(Patrimonio e entrate)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili dell'Associazione; .
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

I proventi derivano da:

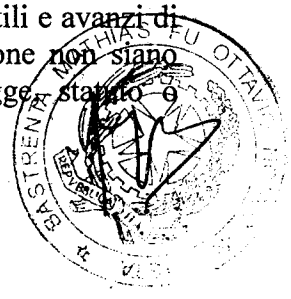
- quote e contributi ordinari dei soci stabiliti dall'Assemblea;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/91.

ART.13
(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Il bilancio preventivo contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

ART.14
(Approvazione del bilancio)

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
I bilanci sono depositati presso la sede dell'Organizzazione 10 giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni socio.
L'Organizzazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.



L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15
(Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'Organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione, i beni, che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore ai sensi dell'art.5 comma 4 della Legge n. 266/91.

ART. 16
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla Legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.

F.TO RITA YOCCOZ
F.TO CARLA DEBERNARDI
F.TO ENRICA BREDY
F.TO VANDA SILVANA DANNA
F.TO GABRIELLA SAVIOZ
F.TO CRISTINA JANNEL
F.TO MICHELE DESAYMONET
F.TO SERGIO PASQUALE ROSSI
F.TO CESARINA TOLLIO
F.TO ANDREA POLLASTRELLI
F.TO MATHIAS BASTRENTA

